

Pubblicato il 04/06/2018

N. 03344/2018REG.PROV.COLL.
N. 10169/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10169 del 2015, proposto da Hafida Bassiri, rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco Beretti, domiciliata presso la Segreteria della III sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 176 del 10 giugno 2015 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, resa in forma semplificata tra le parti, concernente il diniego del rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nei confronti di Hadifa Bassiri

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Emilia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l'Amministrazione l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante, Hafida Bassiri, di nazionalità marocchina, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato opposto dalla Questura di Reggio Emilia per via della sua irreperibilità nel domicilio indicato di Reggio Emilia, via Giuseppe Turri, n. 45.

1.1. L'interessata, lamentando di essersi allontanata solo per pochi giorni da detto indirizzo, salvo poi comunicare, in sede di riesame, il suo cambiamento successivamente all'emissione del provvedimento, e di non avere comunque ricevuto alcun preavviso di diniego, ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l'Amministrazione per resistere al ricorso.

1.3. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza n. 176 del 10 giugno 2015 resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile in prime cure impugnato.

2.1. Si è costituito il Ministero dell'Interno, depositando il 28 dicembre 2015 apposita documentazione.

- 2.2. Con l'ordinanza n. 5717 del 23 dicembre 2015 è stata respinta l'istanza di tutela cautelare formulata dall'appellante.
- 2.3. Infine, nella pubblica udienza del 17 maggio 2018, il Collegio, sentita la sola Avvocatura Generale dello Stato presente, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è infondato.
4. Come questa Sezione ha già osservato nell'ordinanza n. 5717 del 23 dicembre 2015, la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che, come per il caso di specie, per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 1° aprile 2016, n. 1313; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710; Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3961).
- 4.1. Ebbene, ove si tenga presente simile consolidato principio riaffermato con costanza da questo Consiglio di Stato, non può che discenderne l'infondatezza dell'appello qui in esame.
- 4.2. Il provvedimento questorile, come ha ben rilevato il primo giudice, ha infatti osservato che la straniera ha dichiarato di essere domiciliata in Reggio Emilia, via Giuseppe Turri, n. 24, ma i controlli effettuati per ben tre volte presso l'indirizzo hanno consentito di appurare l'assenza della stessa all'indirizzo indicato e la sua sostanziale irreperibilità.
- 4.3. Le contrarie deduzioni dell'appellante, la quale assume di essersi allontanata per un breve periodo (37 giorni) da detto domicilio per far ritorno in Marocco, non giovano ad inficiare la legittimità della valutazione effettuata dal provvedimento impugnato, come ha pure correttamente ritenuto il primo giudice, in quanto, anche prescindendo dalla asserita natura vincolata o meno del provvedimento, ella non ha saputo fornire, nemmeno in questa sede, elementi che avrebbero potuto modificare la valutazione della Questura, ove fosse stata posta in grado di interloquire in sede procedimentale.

4.4. La Questura, per espressa ammissione della stessa appellante, è stata resa edotta del mutamento di domicilio, avvenuto dopo l'emissione del provvedimento, solo in fase di riesame, e tale circostanza, pacificamente successiva all'adozione di esso, è con ogni evidenza ininfluenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

4.5. La dedotta violazione dell'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990, dunque, ha un contenuto meramente formalistico, a fronte non solo della sostanziale – e incontestabile – irreperibilità dell'interessata fino all'emissione del provvedimento di diniego, ma anche al cospetto della circostanza, rappresentata dalla Questura negli atti in questa sede depositati il 28 dicembre 2015, secondo cui l'indirizzo di via Giuseppe Turri, n. 45, è risultato essere addirittura fittizio, perché utilizzato da diversi soggetti stranieri per domiciliarsi presso un luogo ove non risultavano effettivamente abitare proprio per soddisfare il necessario requisito abitativo.

5. Di qui, per dette ragioni, la evidente infondatezza delle censure in questa sede riproposte, meritando piena conferma la sentenza impugnata, con la conseguente reiezione dell'appello.

6. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierna appellante.

6.1. Rimane definitivamente a suo carico anche il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come proposto da Hafida Bassiri, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna Hafida Bassiri a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre gli accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di Hafida Bassiri il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018,
con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO